

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep. n. 6/S.P.

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO E LA

FONDAZIONE "FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT"

PREMESSO

1. che il Comune di Valeggio sul Mincio ha promosso la Fondazione "Fondazione Valeggio Vivi Sport", dotandola di appropriato ed idoneo statuto, costituita con atto del notaio Roberto Tordiglione in data 5.5.2011 rep. 9847, avente C.F. e P.IVA 04031230230;

2. che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sociale la Fondazione "Fondazione Valeggio Vivi Sport" persegue finalità istituzionali, che si svolgeranno in rapporto prevalente ed essenziale con il territorio del Comune di Valeggio sul Mincio, finalizzate in particolare alla valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità;

3. che, sempre ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sociale, la Fondazione "Fondazione Valeggio Vivi Sport" può, in via esemplificativa:

a) promuovere la pratica sportiva in particolare tra le giovani generazioni sostenendo e supportando le attività delle associazioni e delle società impegnate a coordinarle e a condurle;

b) amministrare e gestire l'impiantistica sportiva comunale al fine di garantire un utilizzo razionale equo e diffuso di tutte le strutture ora disponibili, che possa ribadire il diritto di ogni cittadino interessato ad avvicinarsi al mondo dello sport trovando ambienti e spazi idonei, attrezzati e curati;

IL RESPONSABILE SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Ferroni disse Anichiana

	c) organizzare iniziative e manifestazioni di particolare valenza promozionale, nonché organizzare e strutturare convegni, incontri e tutti quegli eventi diversi idonei a favorire un organico contatto fra la Fondazione, gli operatori e collaboratori dei diversi settori di attività ed il pubblico;	
	d) ricercare ogni forma di collaborazione utile con il CONI, le Federazioni Sportive e le loro articolazioni territoriali, nonché con gli Enti di Promozione Sportiva;	
	e) promuovere e gestire raccolte di fondi e di finanziamenti anche attraverso la richiesta di sponsorizzazioni o contribuzioni rivolte ad aziende, enti, istituti di credito o privati.	
	4. che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale la Fondazione "Fondazione Valeggio Vivi Sport" per il raggiungimento dei suoi scopi può tra l'altro:	
	a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, concessionaria, comodataria, o comunque posseduti;	A. RESPONSABILE SETTORE APPALTI CONTRATTI Ferroni disse Anichiani
	b) concludere ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprietà o diritto di superficie di immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati;	
	c) stipulare convenzioni o perfezionare rapporti di collaborazione, ove ritenuto necessario, con le stesse associazioni o società sportive partecipanti o con Enti Pubblici o Privati a carattere locale o nazionale, ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;	
	d) partecipare ad associazioni, enti od Istituzioni, Pubbliche o Private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo	

	ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi	
	anzidetti;	
	e) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di Società, sempre	
	in via accessoria e strumentale diretta o indiretta, rivolta al perseguimento	
	degli scopi istituzionali;	
	f) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al	
	perseguimento degli scopi istituzionali, attività di commercializzazione di	
	prodotti legati alla promozione e pratica sportiva (gadget, poster, libri, ecc.)	
	anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere,	
	nonchè attività di gestione di bar e punti di ristoro attraverso l'acquisizione di	
	regolari licenze di esercizio alla somministrazione di bevande ed alimenti che	
	potranno anche essere date in subconcessione a terzi, ove ritenuto	
	opportuno.	
	5. che il Comune nel ruolo di Fondatore originario, in sede di costituzione della	
	Fondazione ha assegnato un Fondo di dotazione di Euro 50.000,00, di cui Euro	
	15.000,00 destinato a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, da restituire alla	
	cessazione della stessa, e un Fondo di gestione annuo, quantificato	
	annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto sulla base delle	
	disponibilità di bilancio e di un programma di attività che la Fondazione	
	sottoporrà al Comune;	
	6. che gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, costituendo la Fondazione, sono	
	di perseguire criteri di economicità, una migliore gestione delle strutture in ordine	
	ai costi, contributi, etc., tenuto conto anche dell'eventuale disponibilità di risorse	
	del volontariato sportivo e/o sociale locale;	
	7. che si rende urgente provvedere alla consegna alla Fondazione delle strutture	

RESPONSABILE SETTORE AFFARI COMUNALI
 Ferroni Alessandra

	immobiliari e mobiliari facenti parte del patrimonio sportivo del Comune di	
	Valeggio sul Mincio, regolando al meglio i rapporti tra concedente e	
	concessionario in conformità a quanto già delineato dalle norme statuarie;	
	8. che il Comune provvederà, anche in concorso con altri enti, alle spese di	
	manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili, direttamente o tramite	
	specificata assegnazione di contributi con vincoli di destinazione, mentre la	
	Fondazione avrà l'onere della manutenzione ordinaria;	
	9. che rimane al Comune il compito di vigilare sulla buona fruizione da parte della	
	collettività dei servizi affidati alla Fondazione; in virtù di questa prerogativa, se	
	ritenuto necessario, lo stesso potrà intervenire fornendo indicazioni e	
	suggerimenti su eventuali miglioramenti da apportare o, più in concreto, potrà	
	anche attivarsi per erogare contributo straordinari al fine di contribuire ad	
	ottimizzare la qualità dei servizi medesimi, fatta salva sempre comunque la piena	
	autonomia operativo - gestionale della Fondazione;	
	10. che tra i compiti assegnati al Comune, oltre a quelli generali di curare gli interessi	
	e di promuovere lo sviluppo della propria comunità, vi è anche quello della	
	promozione sportiva e ricreativa in genere.	
	Tutto ciò premesso e ritenuto parte prima e sostanziale del presente atto, ad	
	integrazione e specificazione di quanto previsto nell'atto costitutivo e nello statuto	
	della Fondazione, la d.ssa Ferroni Annachiara, nata a Verona il 7.4.1964; che	
	dichiara, nella sua veste di Responsabile del Settore Affari Generali, di agire e di	
	intervenire a quest'atto in nome, per conto ed interesse del COMUNE DI	
	VALEGGIO SUL MINCIO, con sede in Piazza Carlo Alberto n. 48 - C.F.:	
	00346630239 -, e Il Sig. Mazzafelli Simone, nato a (
	residente a Valeggio sul Mincio,	

RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
 Ferroni Annachiara

^ e dichiara di intervenire al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Fondazione "Fondazione Valeggio Vivi Sport", di seguito brevemente "Fondazione", C.F./P.IVA 04031230230, in veste di Presidente, convengono e stipulano la seguente convenzione:

Art. 1 - Oggetto e durata.

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Fondazione e il Comune di Valeggio sul Mincio relativamente agli adempimenti conseguenti all'assegnazione in concessione dei beni mobili ed immobili e all'allocazione di ogni tipo di risorse e partecipazioni monetarie e non monetarie necessarie all'attività istituzionale della Fondazione, ivi comprese eventuali attività che i Servizi del Comune svolgeranno a favore della Fondazione per garantirne la piena e corretta funzionalità e che trovano disciplina nei successivi articoli.

2. Le relazioni fra Comune e Fondazione sono improntate alla collaborazione e cooperazione, sulla base dell'impegno reciproco ad operare con tempestività nell'adozione degli atti e nella realizzazione delle attività, pur nel pieno rispetto della reciproca autonomia e delle rispettive competenze istituzionali.

3. La presente convenzione ha validità di anni 10 (dieci) a far tempo dal giorno 1.7.2011 e scadenza il giorno 30.6.2021, salvo rinnovo espresso.

4. Previa adozione dei relativi atti da parte dei competenti Organi del Comune e della Fondazione, la presente convenzione potrà essere rinnovata ed eventualmente emendata fino alla data di esistenza della Fondazione. Le parti si impegnano, a richiesta anche di una soltanto di loro, a verificare, integrare e/o modificare la presente convenzione in caso di necessità, in presenza di situazioni nuove o fatti imprevisi ed in ogni caso ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario od opportuno, adottando i relativi provvedimenti deliberativi, sulla

IL RESPONSABILE SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Ferroni di via Anichini

base delle verifiche periodiche previste all'art. 11.

Art. 2 - Disciplina dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale

1. Il Comune di Valeggio sul Mincio concede in uso alla Fondazione secondo le norme e condizioni previste nella presente Convenzione gli impianti sportivo-ricreativi, compresi - tranne per il caso di esplicita esclusione (da valutare con gli uffici preposti) - tutti i locali, gli immobili e gli edifici che vi insistono, risultanti dall'elenco che in allegato alla presente convenzione ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A) e che saranno integrati durante il periodo di concessione di ogni altro documento necessario. Detto elenco andrà periodicamente aggiornato nel caso di nuovi impianti concessi dal Comune alla Fondazione.

2. La concessione potrà essere anticipatamente revocata dal Comune, salvo preavviso di almeno sei mesi nei seguenti casi:

- rilevanti motivi di pubblico interesse;
- gravi motivi di ordine pubblico;
- per il verificarsi di fatti comportamenti e atteggiamenti da parte del concessionario, da comunicarsi per iscritto, incompatibili con le finalità della presente convenzione, che facciano venire meno la fiducia nel concessionario stesso. Il Comune potrà inoltre dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora dovessero insorgere comprovate e serie disfunzioni nella gestione, tali da pregiudicare l'esercizio dell'attività degli impianti anche con riferimento a situazioni di carattere igienico - sanitario normativamente non compatibili con la prosecuzione della gestione;
- inadempimento del concessionario rispetto agli obblighi assunti;
- scioglimento della Fondazione;

IL RESPONSABILE SETTORE APALTE CONTRATTI
FERRARI D. 182/2014/10

	- determinazioni assunte in merito all'opportunità di gestione degli impianti con modalità organizzative diverse.	
	3. Le palestre di proprietà comunale comprese nell'elenco che siano utilizzate dalle scuole primaria e secondaria di primo grado (già definite come scuole elementari e medie) per la loro attività didattica sono concesse in uso alla Fondazione per l'utilizzo al di fuori dell'orario del servizio scolastico, secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle norme dettate in materia di edilizia scolastica.	
	4. L'uso degli immobili concessi dal Comune alla Fondazione dovrà in ogni caso mantenersi nei limiti stabiliti dalle conformi destinazioni d'uso.	
	5. Il Comune, in accordo con la Fondazione e senza oneri aggiuntivi per quest'ultima (né per impianti, arredi o suppellettili e neppure per le spese di trasloco o costi annessi) può in qualsiasi momento decidere di assegnarle in concessione ad uso gratuito locali diversi da quelli individuati come sede presso il Palazzetto dello Sport, qualora questi non risultassero più idonei, ovvero nel caso in cui il Comune optasse per diverse soluzioni logistiche o adottasse diverse scelte di gestione del patrimonio immobiliare.	IL RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO F. TONI DELLA TORRE
	6. Oltre agli immobili di cui al comma 1, il Comune concede in comodato d'uso per il medesimo periodo alla Fondazione anche tutti i beni mobili, le strutture logistiche e ausiliarie, i macchinari, le attrezzature tecniche e sportive, i materiali, gli arredi, gli accessori, le pertinenze e quant'altro necessario allo svolgimento di ogni attività così come già presenti negli immobili stessi.	
	7. I rapporti successivi all'approvazione della presente Convenzione e disciplinanti la disponibilità dei beni di cui ai commi 1 e 8, verranno regolati con successivi atti tra il Responsabile del Settore Patrimonio del Comune e il Direttore della Fondazione.	

8. La Fondazione si impegna ad aggiornare gli elenchi relativi ai beni di cui al precedente comma ed a mantenerli annualmente aggiornati durante tutto il periodo di vigenza della concessione, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione al Settore Ragioneria e Finanze del Comune per gli adempimenti connessi con la tenuta degli inventari. In particolare la Fondazione si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla messa fuori uso dei beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività ormai usurati, obsoleti o comunque divenuti inservibili, provvedendo a ciò in nome e per conto del concedente e dandone comunicazione al Comune per gli adempimenti conseguenti.

9. I beni acquisiti direttamente dalla Fondazione saranno inventariati da quest'ultima, con l'obbligo tuttavia di inviare al Comune copia dei relativi elenchi inventariali.

Art. 3 - Canone di concessione

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione la Fondazione verserà al Comune un canone annuo quantificato in Euro 45.000,00, IVA compresa, da versare in due rate di pari importo, la prima entro il 30 Aprile e la seconda entro il 31 Ottobre di ciascun anno presso la Tesoreria Comunale. Il canone verrà rivalutato annualmente, a partire dalla seconda annualità, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati pubblicate nel mese di Luglio.

2. Limitatamente al primo anno, avendo la presente concessione decorrenza dal 1.7.2011, l'importo da corrispondere al Comune sarà di Euro 22.500,00 IVA compresa e dovrà essere versato entro e non oltre 120 giorni dalla stipula della presente concessione.

Art. 4 - Limiti della concessione.

1. Tutti i beni mobili ed immobili di cui ai precedenti articoli sono concessi in uso alla Fondazione solo per lo svolgimento di attività istituzionali o strumentali previste dal proprio Statuto o per iniziative o attività ad esse correlate.

2. Non sono ammessi utilizzi diversi da quelli sopra contemplati, se non in casi straordinari o di urgenza, calamità o forza maggiore. La Fondazione deve sempre consentire l'utilizzo degli impianti per finalità di carattere istituzionale del Comune o di soggetti indicati dal Comune. A sua volta il Comune, oltre a quelli già concessi, potrà di volta in volta mettere a disposizione della Fondazione, previa richiesta specifica ed in relazione ad eventi o manifestazioni da essa organizzati, anche altri beni mobili ed immobili, strutture, attrezzature, macchinari, ecc. se necessari per la buona riuscita delle manifestazioni proposte.

3. E' sempre consentito l'utilizzo gratuito da parte del Comune degli immobili concessi alla Fondazione per iniziative proprie o promosse con la partecipazione del Comune per i propri fini istituzionali o per attività di carattere sportivo, culturale, sociale, promozionale o di altro tipo, previo accordo tra le parti.

4. Fatto salvo il principio stabilito dal comma 24 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo cui l'uso degli impianti sportivi e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi a tutte le società e associazioni sportive, ai fini della realizzazione delle attività statutarie la Fondazione è a sua volta autorizzata a concedere secondo modalità di programmazione negoziata il godimento dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature da essa gestite a terzi ed in via preferenziale alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, anche prive di personalità giuridica, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che siano partecipanti della Fondazione medesima e ne

A. RESPONSABILE SETTORE APALTE E CONTRATTI
Ferroni 088 Anagnina

condividano e ne realizzino per conto della medesima progetti o politiche sportive, che presuppongano la conduzione degli impianti o l'utilizzo degli immobili.

5. Sempre secondo i principi stabiliti dal comma precedente la Fondazione deve garantire l'utilizzo degli impianti a Gruppi o Associazioni che ne facciano richiesta sulla base di un calendario approvato dalla stessa. Il calendario dovrà essere trasmesso al Comune. All'Istituto Comprensivo "G. Murari" di Valeggio sul Mincio l'utilizzo degli impianti è sempre concesso ad uso gratuito, secondo modalità e tempi da concordare di volta in volta con la concessionaria.

6. L'utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi è disciplinato in base alle norme contenute nei Regolamenti comunali vigenti e secondo le tariffe d'uso approvate dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. i) dello Statuto. Le relative entrate restano acquisite dalla concessionaria. Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso di ogni complesso sportivo – ricreativo in luogo ben visibile.

Art. 5 - Consegna e restituzione dei beni.

1. I beni di cui al precedente art. 2 vengono consegnati alla Fondazione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, risultanti dagli appositi verbali di consegna e dai documenti allegati (libretti di manutenzione o altro documento sostitutivo, etc), che verranno redatti e sottoscritti in contraddittorio tra Responsabile del Patrimonio del Comune di Valeggio e Presidente della Fondazione entro sei mesi dalla stipula della presente concessione. I rapporti di debito/credito relativi all'intera gestione dei singoli impianti alla data del 30.06.2011 rimarranno in carico a ciascuna Associazione concessionaria.

2. Ai sensi di quanto disposto al successivo art. 12, ove alla scadenza della presente Convenzione non si proceda a rinnovo o nei casi di revoca anticipata, la

A. RESPONSABILE SEZIONE APPLI E CONTABILI
Ferroni disse Anichiana

Fondazione dovrà riconsegnare nel loro stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso, tutti i beni concessi, oltre a quelli nuovi acquistati ad integrazione delle dotazioni originarie, ovvero in sostituzione di esse per usura, obsolescenza, furto o altra causa di perimento.

Art. 6 - Spese per utenze, oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria e di investimento.

1. Nel caso di impianti o immobili con allacciamenti di utenza separati, la Fondazione dovrà tempestivamente provvedere alla voltura a proprio nome di ogni servizio di utenza (riscaldamento, acqua, energia elettrica, etc.).

2. Relativamente agli impianti in cui non sia possibile procedere ad un'intestazione separata delle utenze a carico della Fondazione ovvero risulti impossibile far provvedere a fatturazione pro-quota a carico della medesima da parte degli Enti erogatori o degli appaltatori, le relative utenze resteranno a carico del Comune e la Fondazione provvederà al rimborso a quest'ultimo di una quota forfetaria che sarà stabilita di comune accordo.

3. Agli adempimenti e alla quantificazione delle utenze, di cui al comma 2 provvederà il Responsabile del Settore Ambiente e Servizi di concerto con il Direttore della Fondazione. Nel periodo transitorio rimarranno a carico del Comune.

4. E' fatta salva in ogni caso ed ove possibile l'ulteriore volturazione della titolarità delle utenze (o l'imputazione di quota forfetaria) a favore di soci fondatori e/o partecipanti della Fondazione (i quali realizzino per conto della medesima progetti o politiche sportive che presuppongano la conduzione degli impianti o l'utilizzo degli immobili), ovvero a favore di terzi, nel caso di esternalizzazione della gestione.

IL RESPONSABILE SETTORE APALTI E CONTRATTI
Ferroni d'ese Appachiara

	<p>5. Alla Fondazione spettano le attività di manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili concessi in uso, salvo per adeguamento ad obblighi di legge e per interventi di manutenzione straordinaria che sono e restano a carico del Comune. Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle individuate ai sensi dell'art. 31 lett. a) della Legge 457/1978. Restano esclusi gli impianti che a causa dell'uso promiscuo siano per disposizione legislativa obbligatoriamente soggetti a manutenzione anche ordinaria da parte del Comune.</p>	
	<p>6. Il Comune si impegna a effettuare le attività di manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili, individuate ai sensi dell'art. 31 lett. b) della Legge 457/1978, di concerto ed in stretta collaborazione con la Fondazione e gli eventuali interventi eccedenti la straordinaria manutenzione, secondo le disposizioni dell'art. 31 della Legge 457/1978.</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> A. RESPONSABILE SETTORE APPIE E COPIE <small>Ferroni Des Anna</small> </p>
	<p>7. La Fondazione è autorizzata a porre a carico dei soci partecipanti la manutenzione ordinaria dei beni avuti in godimento ai sensi dell'art. 4 comma 4.</p>	
	<p>8. Il Comune può delegare alla Fondazione gli interventi di manutenzione straordinaria, previo piano di intervento autorizzato dallo stesso e finanziato direttamente o mediante specifica assegnazione di contributi straordinari a tali scopi destinati. In tal caso la Fondazione dovrà attenersi alle norme vigenti in materia di contrattualistica pubblica.</p>	
	<p>9. La Fondazione potrà effettuare una programmazione annuale e triennale degli interventi necessari per la manutenzione dell'esistente e per le nuove realizzazioni, da proporre per l'approvazione al Comune e per il conseguente inserimento nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici.</p>	
	<p>Art. 7 - Modifica delle strutture e degli impianti.</p>	
	<p>1. La Fondazione non potrà apportare alcuna variazione o trasformazione ai beni</p>	

oggetto della presente convenzione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Qualora la Fondazione intendesse apportare dei miglioramenti ed incrementi agli impianti ed ai servizi, che ritenesse opportuni per dare maggiore impulso all'attività di gestione, dovrà richiedere preventiva autorizzazione al Comune, allegando un progetto ed un preventivo di massima dei lavori previsti. Al termine della convenzione nessun indennizzo o corrispettivo spetterà alla Fondazione per le migliorie ed innovazioni apportate, né per alcun altro titolo.

2. La Fondazione sarà tenuta a risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato alle strutture e/o alle cose affidatele in concessione.

3. Su tutti gli immobili avuti in concessione, la Fondazione alle condizioni di cui al comma successivo è tenuta a consentire le modificazioni dei locali o le ristrutturazioni ritenute necessarie dal Comune a fini di sicurezza o di adeguamento a norme legislative o regolamentari.

4. Tranne nei casi di pericolo imminente, il Comune sarà tenuto, con congruo preavviso da notificare per iscritto, a concordare gli interventi di cui al comma precedente, per renderli compatibili con le attività della Fondazione o con le attività comunque programmate sugli impianti.

5. Il Comune si farà carico, in qualità di proprietario, degli adempimenti relativi al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi e di agibilità delle strutture oltre alle spese inerenti alla formazione e organizzazione dei corsi antincendio del personale dipendente.

Art. 8 - Spese per assicurazioni.

1. Sono poste a carico del Comune le spese di assicurazione relative all'incendio e furto degli immobili di cui all'art. 2, relative alla proprietà e al loro contenuto.

A. RESPONSABILE SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Ferroni d'Isse Annachiara

2. Sono a carico della Fondazione le spese di assicurazione per danni al Comune o alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da attività dirette o strumentali al perseguimento delle proprie finalità nell'uso degli impianti concessi. Sono parimenti a carico della Fondazione le spese assicurative per lo svolgimento di attività, manifestazioni, eventi e conduzione di impianti (qualora la Fondazione assuma direttamente su di sé tali oneri), nonché gli oneri assicurativi a favore di terzi che partecipino alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti consistenti in prestazioni di lavoro volontario.

3. La Fondazione potrà comunque avvalersi per qualsiasi consulenza o la stipula delle relative polizze del Broker Comunale.

4. Potranno essere a carico degli eventuali conduttori le spese di assicurazione per la gestione di impianti.

5. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danno che possa derivare anche a terzi per l'esercizio dell'attività della Fondazione, ove detta responsabilità non derivi da propri inadempimenti nell'ambito delle competenze (specie manutentive), attribuzioni e responsabilità sugli impianti oggetto della presente concessione.

Art. 9 - Determinazione e valorizzazione dei servizi di cui si avvale la Fondazione.

1. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si avvale della concessione d'uso dei beni mobili ed immobili di cui all'art. 2 al canone stabilito all'art. 3, oltreché dell'apporto di ogni tipo di attività svolta a supporto dai Servizi comunali, dietro rimborso della relativa spesa. I vari Servizi in esame si adopereranno presso le ditte fornitrici di beni e servizi affinché la Fondazione

RESPONSABILE SETTORE APPALTI E CONTRATTI
 Ferroni Elisa Amuchida

	abbia la possibilità di condizioni contrattuali analoghe a quelle di cui si avvale il	
	Comune.	
	2. La Fondazione in via generale per la durata della presente convenzione potrà	
	quindi utilizzare per la propria attività e al fine di perseguire i propri scopi	
	istituzionali beni e servizi ulteriori e diversi da quelli dati in concessione, previo	
	accordo fra le parti in relazione ai tempi e modi e costi di utilizzo.	
	Art. 10 - Modalità di utilizzo del personale dipendente.	
	1. La Fondazione su specifica autorizzazione del Comune di Valeggio sul Mincio	
	potrà avvalersi del personale dipendente Comunale, concordando eventuali	
	rimborsi spese a favore del Comune.	
	Art. 11 - Oneri di gestione.	
	1. La Fondazione, ai fini del perseguimento delle attività statutarie, si fa	
	direttamente carico di tutti gli oneri finanziari e non finanziari che derivano da tali	
	attività, con esclusione di quelle previste a carico del Comune, secondo la	
	ripartizione di funzioni descritte negli articoli precedenti.	
	2. La Fondazione, per tutto l'eventuale personale alle proprie dirette dipendenze, si	
	impegna al rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda	
	l'osservanza degli obblighi e prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale,	
	erariale, e di collocamento, esonerando il Comune da ogni responsabilità (civile,	
	penale, amministrativa, ecc.) per eventuali inosservanze o inadempimenti, per	
	danni che dovessero derivare a persone e cose nell'uso delle strutture e	
	attrezzature assegnate e per fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o	
	nel corso delle attività da esso realizzate.	
	3. Il Comune erogherà inoltre le eventuali somme di cui all'art. 6 occorrenti a	
	provvedere agli adempimenti connessi alle opere di manutenzione straordinaria	

IL RESPONSABILE SETTORE APPALTI E CONTRATTI
 Ferrarini
 Ferrarini

secondo modalità riportate nel medesimo articolo.

Art. 12 – Pubblicità commerciale

1. La Fondazione è autorizzata ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno degli impianti oggetto della presente concessione, osservando tutte le prescrizioni, regolamenti e leggi vigenti. La concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per l'ottenimento delle relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità ed ogni altro onere fiscale.

Art. 13 – Esercizio di attività di bar – ristoro.

1. La Fondazione è autorizzata a gestire il servizio di bar – ristoro, ove esistente, all'interno delle strutture concesse. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della concessionaria, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste, restando a carico del medesimo ogni responsabilità amministrativa, penale e civile relativa all'esercizio. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente alla tipologia di licenza rilasciata e al periodo di concessione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività degli impianti sportivo – ricreativi oggetto della presente concessione. Sono a carico della concessionaria tutti gli oneri fiscali del suddetto esercizio, esonerando il Comune fin d'ora da ogni responsabilità al riguardo. Gli attivi di gestione delle attività autorizzate ai sensi del presente articolo devono essere iscritte nel rendiconto annuale di gestione ed utilizzate per gli obblighi connessi alla presente concessione.

Art. 14 – Sub concessione

1. La Fondazione non potrà sub concedere in tutto o in parte, con o senza

A. RESPONSABILE SEZIONE AFFARI COMUNALI
Ferroni Lissa Annachiara

corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione senza apposita formale deliberazione autorizzativa del Comune.

Art. 15 - Strumenti per l'adozione di un sistema di relazioni permanente.

1. Al fine di attuare il necessario coordinamento degli interventi di politica sportiva in ambito cittadino e di favorire il superamento di eventuali imprevisti o disfunzioni, le parti si impegnano ad adottare un sistema di relazioni condiviso, finalizzato alla tempestiva risoluzione dei problemi insorti, ad una mutua collaborazione e cooperazione al monitoraggio dell'attività svolta.

2. A tal fine le parti concordano che, previa adozione dei relativi atti da parte dei rispettivi organi decisionali, in caso di necessità ed ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario, la presente convenzione potrà essere rinnovata ed emendata, adeguandola ad esigenze nuove o non considerate in sede di analisi.

3. Nell'ambito del sistema di relazioni permanenti le parti si impegnano ad attivare alcuni momenti di concertazione, da concordare nell'arco dell'anno, con i seguenti obiettivi principali:

A) rappresentare l'andamento gestionale delle attività svolte, relative agli impianti, alle manifestazioni e alle altre attività istituzionali realizzate, sia in sede preventiva che consuntiva, con particolare riferimento agli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati in accordo tra le parti. La Fondazione, in particolare, si impegna a:

a. trasmettere al Comune il bilancio preventivo, oltre alle proposte di variazioni al piano delle tariffe da adottarsi successivamente, nonché a presentare il rendiconto consuntivo ed una relazione dell'attività svolta e da svolgere, che consenta la ricostruzione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati;

A. RESPONSABILE SEZIONE AFFARI ECONOMICI
Ferroni Case Anichini

	b. proporre eventuali necessità di modifiche o integrazioni ai regolamenti d'uso degli impianti sportivi o ad altri regolamenti comunali;	
	B) concordare gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riparativa;	
	C) realizzare forme di monitoraggio circa la congruità delle risorse patrimoniali messe a disposizione della Fondazione da parte del Comune per il suo funzionamento;	
	D) proporre al Comune nuovi investimenti relativi a beni immobili, impianti e relative attrezzature in essi contenuti, secondo criteri di programmazione e modalità stabiliti di concerto tra Fondazione e Settore Servizi del Comune;	
	E) fornire al Comune tutti gli elementi conoscitivi di cui la Fondazione è in possesso ai fini dello svolgimento delle attività residuali rimaste nella competenza del Comune;	
	F) garantire l'accesso agli atti amministrativi, in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente;	
	G) agire nel caso di approvvigionamento di beni e servizi secondo i principi di economicità, trasparenza e buon andamento, in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.	
	Art. 16 - Risoluzione nei casi di inadempimento e per ragioni di pubblico interesse.	
	1. Nei casi di risoluzione anticipata della presente concessione di cui all'art. 2 alla Fondazione non sarà dovuta indennità alcuna.	
	2. Nei casi di revoca della presente Convenzione per ragioni di pubblico interesse, risoluzione per violazione grave e reiterata delle norme contenute nella presente	

RESPONSABILE SETTORE APPALTI E CONTRATTI
 Ferroni D.ssa Annachiara

convenzione e scadenza dei termini naturali in assenza di rinnovo, le parti si impegnano nell'ambito degli strumenti di concertazione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11, a concertare le procedure per la disciplina del rilascio dei beni concessi, oltre alla gestione dei reciproci rapporti conseguenti.

Art. 17 - Clausola compromissoria.

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Verona.

Art. 18 - Spese stipula convenzione.

1. Le spese relative alla presente concessione, stipulata mediante scrittura privata, saranno da ripartire in parti uguali tra le parti.
2. Alla registrazione del presente contratto si procederà solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – 2° comma – del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Art. 19 - Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare alle norme del Codice Civile.

Valeggio sul Mincio, li 22.06.2011

Per il Comune di Valeggio sul Mincio

L. RESPONSABILE SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Ferroni d.aaa Annachiara

Per la Fondazione

ALLEGATO N° 1

ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA TRASFERIRE IN

CONCESSIONE ALLA FONDAZIONE

Impianti sportivi

- 1) Palazzetto dello Sport – via dello sport – Valeggio sul Mincio
- 2) Impianti sportivi comunali – via Barbarani – Valeggio sul Mincio
- 3) Campi da Tennis e palazzina annessa – via Barbarani – Valeggio sul Mincio
- 4) Campo da rugby – via dello Sport – Valeggio sul Mincio
- 5) Impianti sportivi comunali di Salionze – via Trento – Valeggio sul Mincio
- 6) Palestre scuole elementari e medie – Valeggio sul Mincio
- 7) Palestra ex Scuola Elementare di Salionze – Valeggio sul Mincio
- 8) Bocciodromo comunale – via Gorizia – Valeggio sul Mincio
- 9) Campo sportivo c/o ex Scuola elementare di S. Lucia ai Monti

Impianti sportivo – ricreativi

- 1) Colonia elioterapica di Borghetto - via M. Buonarroti - Valeggio sul Mincio
- 2) Ex Scuola elementare di Vanoni Remelli – via Vanoni Remelli – Valeggio sul Mincio

A. RESPONSABILE SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Ferrari G. via Azzurriera

ALLEGATO N. 2

ELENAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1) Edifici

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e di quelle necessarie per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (esclusi gli impianti di sollevamento) nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, secondo il seguente elenco di massima:

- pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico – sanitarie presenti nell'impianto;
- sostituzione delle lampadine (eccetto quelle del campo da gioco e di allenamento);
- pulizia e spurgo dei pozzetti di scarico e dei pluviali;
- imbiancatura di spogliatoi e locali;
- manutenzione impianti voce
- manutenzione impianto elettrico e accessori relativi (phon, bollitori elettrici o a gas ecc.)

Il suddetto elenco è da ritenersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico del concessionario anche gli interventi diversi da quelli elencati, purchè qualificabili come di manutenzione ordinaria ai sensi degli artt. 1576 – 1609 del C.C.

R. RESPONSABILE SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Ferroni d.ssa Anichiera

2) Campi in erba e aree a verde

- a) Taglio del prato e della restante superficie erbosa di pertinenza, con rifinitura di eventuali cordonate ed ogni altro elemento con raccolta del materiale tagliato, con un minimo di 20 tagli annui;
- b) Concimazione del prato con concime chimico, idoneamente dosato, distribuito meccanicamente in modo uniforme nella misura di quattro concimazioni annue;
- c) Fornitura e spargitura di diserbanti selettivi registrati con adeguata attrezzatura, almeno una volta all'anno, ed in ogni caso quando necessario, comprese le aree di pertinenza, contro piante infestanti e/o antigerminanti;
- d) Arieggiatura del prato effettuata meccanicamente con tagli incrociati fino alle profondità necessarie a seconda dello stato del campo, con raccolta ed allontanamento del materiale di risulta, una volta all'anno;
- e) Rigenerazione del prato, da effettuarsi a fine stagione sportiva mediante tagli dell'erba, fornita e semina di miscuglio di graminacee con appositi macchinari, specifico per rigenerazioni;
- f) Irrigazione dei prati con frequenza tale da mantenere un perfetto mantenimento del tappeto erboso, apportando all'impianto di irrigazione le modifiche necessarie per renderlo il più efficiente possibile.

LA RESPONSABILE SETTORE APPIALTI E CONFINI
Ferrari di via Anichini